



Data 28/05/2010 | Protocollo N° 300978/4003 Class.: B.000.01 | Prati. PAR. 35/10 Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 4 marzo 2003, n. 18 (Norme in materia funeraria) - Articolo 23 "Autorizzazione al trasporto funebre" - Interpretazione.

Al Presidente dell'Associazione  
nazionale ufficiali di stato civile e  
d'anagrafe  
Comitato regionale del Veneto

Via Moglianese S n. 29/A Scorzè (Ve)

Con nota del 6 aprile 2010, viene chiesta un'interpretazione della legge regionale 18/2003 (Norme in materia funeraria).

In particolare, la questione riguarda l'articolo 23, disciplinante l'autorizzazione al trasporto funebre, che recita:

*Articolo 23 "Autorizzazione al trasporto funebre":*

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, **vale anche** come autorizzazione al trasporto.

Nella richiesta di parere, è ipotizzato che l'autorizzazione al trasporto non sia più necessaria, in quanto assorbita dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di stato civile.

È opinione della scrivente che un'interpretazione in tal senso non sia corretta, e che, in questo caso, sia necessario ricorrere ad un'interpretazione, che, superato il dato letterale, applichi un criterio logico-sistematico, estendendo la visione all'intero complesso precettivo che regola la materia (in tal senso, cfr. Trabucchi-Cian "Commentario breve al codice civile", Padova, 2004, p. 37).

Nell'ambito di tale insieme di disposizioni, sono di rilievo: l'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il quale dispone che "l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale di stato civile"; l'articolo 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della l. 15 maggio 1997, n. 127", il quale prescrive che "non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa"; infine, l'articolo 23 del D.P.R. n. 285 del 1990, che prevede: "L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero"



Dalle norme innanzi riportate si apprende che l'ufficiale di stato civile ha la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura ma non anche l'autorizzazione al trasporto, la quale ultima è di competenza del sindaco.

A parere della scrivente, non sarebbe costituzionalmente orientata un'interpretazione dell'articolo 23 della legge regionale 18/2010 che, ritenendo non più necessaria l'autorizzazione al trasporto, negasse il permanere dell'esistenza e della necessità di due distinte autorizzazioni rilasciate dai due diversi organi. Una siffatta comprensione della norma, infatti, finirebbe per attribuire all'ufficiale di stato civile una nuova funzione, il che non è possibile in quanto tale organo agisce nella veste di ufficiale del Governo, e le sue attribuzioni sono riservate alla competenza legislativa statale.

Non è pertanto giuridicamente possibile confondere le due diverse funzioni.

Da una siffatta argomentazione, ne discende la conclusione che la locuzione "*l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto*", va intesa nel senso della configurazione normativa di un atto contestuale, intendendo per tale un'unica manifestazione esteriore contenente entrambi gli atti autorizzatori richiesti, provenienti dalle autorità competenti.

Questa è, a parere della scrivente, l'unica forma di semplificazione consentita dalla norma di cui è questione.

Cordiali saluti

Il Dirigente regionale  
Direzione per gli Affari legislativi  
Avv. Patrizia Petralia

Servizio Secondo  
Dirigente: avv. Antonio Martin  
Funzionario incaricato: avv. Lorenza Bardin